

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 73/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Valentina Ramella, dall'avv. Antonio Valori, Componenti, dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA, dal sig. Claudio Cresta, Segretario, si è riunita il giorno 3 aprile 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(183) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Ettore SETTEN (nella sua qualità di Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Treviso FC 1993 Srl) E DELLA SOCIETA' TREVISO FC 1993 Srl (nota n. 4899/265pf08-09/SP/blp del 26.2.2009)

Il deferimento

Con provvedimento del 26/2/2009, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Ettore Setten, amministratore unico e legale rappresentante della Soc. Treviso Calcio, per violazione dell'art. 5, n. 1, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni pubbliche, giudizi lesivi della reputazione di persone operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Treviso per violazione dell'art. 4, n. 2, e 5, n. 2, CGS, per responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 per il Setten e a quella dell'ammenda di € 5.000,00 con diffida per la Soc. Treviso.

Sono comparsi altresì il difensore della Soc. Treviso Calcio, il quale, dopo ampia discussione, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Setten espresse nel corso di una trasmissione televisiva dell'emittente Antenna Tre del 30.9.2008 e riportate in un articolo pubblicato dal quotidiano "La Tribuna" di Treviso del 1.10.2008, sono censurabili.

Affermare - come lo stesso deferito ha riconosciuto in sede di interrogatorio dinnanzi al rappresentante della Procura federale - che "vengono usati pesi diversi" e "con alcune società si chiude un occhio, con altre si fa valere l'immagine sportiva" travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione nei confronti delle istituzioni federali e in una accusa di parzialità.

A nulla rileva che il comportamento in questione sia stato causato da decisioni ritenute ingiuste, posto che, in ogni caso, i tesserati sono tenuti ad una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Setten, alla quale segue quella diretta e oggettiva della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, nonché della circostanza che esse sono state rese durante un periodo di inibizione, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 a Ettore Setten e quella dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) con diffida alla Soc. Treviso.

(137) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO SCAGLIA (calciatore tesserato per la Soc. Treviso FC 1993 Srl), GIOVANNI GARDINI (all'epoca dei fatti, Direttore Generale e legale rappresentante della Soc. Treviso FC 1993 Srl), BRUNO DALL'ANESE (all'epoca dei fatti, segretario generale della Soc. Treviso FC 1993 Srl) E DELLA SOCIETA' TREVISO FC 1993 Srl (nota n. 4069/266pf08-09/SP/blp del 27.1.2009)

Il deferimento

Con provvedimento del 27.1.2009, il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il signor Massimiliano Scaglia, calciatore tesserato per la Società Treviso Football Club 1993 S.r.l., per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 e 8, comma 2, CGS, nonché 39, comma 2 NOIF per non aver rispettato le norme comportamentali in ordine al tesseramento dei calciatori e, in particolare, per aver consentito al proprio agente, signor Giovanni Allegrini (per il quale si è proceduto in separata sede in quanto agente), di apporre la propria sottoscrizione sui moduli federali in occasione del tesseramento con la Soc. Treviso; il signor Giovanni Gardini e il signor Bruno Dall'Anese, all'epoca dei fatti, rispettivamente, direttore generale e legale rappresentante della Soc. Treviso Football Club 1993 Srl, il primo, segretario generale della medesima società, il secondo, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 e 8, comma 2, CGS, per aver svolto le trattative e per aver concluso il contratto volto al tesseramento del calciatore Scaglia in modo irregolare e in luogo diverso da quello stabilito dalle vigenti disposizioni federali; la Soc. Treviso a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in relazione a quanto ascritto ai propri dirigenti e tesserati.

In data 27.3.2009 lo Scaglia ha presentato memoria difensiva non contestando i fatti oggetto del deferimento, illustrando le circostanze meritevoli di esame ai fini della valutazione della condotta ascrittagli, anche sotto il profilo sanzionatorio (tra le quali le dichiarazioni confessorie rese, la respiscenza dimostrata nella fase delle indagini, la condotta processuale) e concludendo per il proscioglimento ovvero, in via subordinata, per l'irrogazione della sanzione minima dell'ammonizione.

Anche il deferito Gardini ha presentato memoria difensiva in data 27.3.2009, contestando gli addebiti, deducendo la regolarità della condotta tenuta in occasione della sottoscrizione dell'accordo con il calciatore e concludendo per il proscioglimento.

All'inizio della riunione odierna, il deferito Massimiliano Scaglia ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Massimiliano Scaglia ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS (“pena base: mesi 1 di squalifica, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 di squalifica, ulteriormente ridotti ai sensi dell'art. 24 a giorni 14 di squalifica e cioè sino al 17 aprile 2009”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione della squalifica sino a tutto il 17 aprile 2009 a Massimiliano Scaglia.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”

Quanto agli altri deferiti, il rappresentante della Procuratore Federale – previa precisazione dell'incolpazione come da verbale - ha chiesto l'accoglimento del deferimento con la conseguente irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 6 nei confronti dei signori Gardini e Dall'Anese e dell'ammenda di €20.000,00 per la Soc. Treviso.

I difensori dei deferiti Gardini, Dall'Anese e Soc. Treviso hanno approfonditamente illustrato le proprie difese anche in merito alle precisazioni della contestazione, concludendo per il proscioglimento dagli addebiti.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

Il procedimento trae origine dall'esposto presentato dal prof. Massimo Londrosi, qualificatosi direttore sportivo iscritto nell'elenco speciale della FIGC, il quale riferiva alcune circostanze relative al tesseramento del calciatore Massimiliano Scaglia per la Soc. Treviso e, in particolare, riferiva che alla data della sottoscrizione dei relativi moduli depositati presso l'Ufficio Tesseramenti in data 27.6.2007 (contratto economico e variazione di tesseramento), lo stesso si trovava all'estero per trascorrere un periodo di vacanza. Deduceva, conseguentemente, l'esponente la falsità della sottoscrizione risultante da detti moduli.

Con dichiarazione resa in data 6.11.2008, lo Scaglia riconosceva come proprie le firme apposte su entrambi i documenti, asserendo di averli sottoscritti entrambi la settimana precedente il 27.6.2007 in Piacenza alla presenza del proprio agente, signor Allegrini. In tale occasione, il calciatore rilasciava un saggio grafico ai fini della comparazione della propria firma con la documentazione acquisita in fase di indagine.

Successivamente, in data 21.11.2008, lo Scaglia si presentava spontaneamente all'Ufficio inquirente ammettendo la falsità delle dichiarazioni precedentemente rese in merito alla sottoscrizione dei moduli di contratto e di variazione di tesseramento agli atti, proclamandosi pentito per la condotta tenuta. Riferiva in particolare di non aver sottoscritto alcun documento prima della partenza per l'estero ma di aver incaricato il proprio agente, una volta ricevuta notizia della proposta della Soc. Treviso, di *“concludere l'affare apponendovi lui, in mie veci, sui documenti le firme occorrenti in forza della fiducia che avevo in lui”* (cfr. dichiarazioni 21.11.2008).

Riferiva inoltre lo Scaglia di essere stato più volte contattato nel corso della sua permanenza all'estero dal signor Gardini, direttore Generale del Treviso, e dall'allora

allenatore signor Pillon, i quali gli manifestavano la volontà di concludere il contratto il prima possibile “*senza aspettare il (mio) ritorno in Italia che poi è avvenuto intorno al 3-4 di luglio 2007*” (cfr. dichiarazioni 21.11.2008).

Precisava infine il calciatore che, per quanto a lui noto, il contratto era stato concluso in Bologna tra l'Allegrini e il Gardini, aggiungendo: “*il Treviso Calcio era a conoscenza che mi trovavo in Messico e il mio ritorno sarebbe avvenuto i primi di luglio 2007*”.

Quale riscontro al racconto dello Scaglia si pongono le dichiarazioni, altrettanto confessorie, rese dall'Allegrini, il quale dopo aver inizialmente affermato l'autenticità delle sottoscrizioni, in data 19.11.2008 riconosceva di aver detto il falso in ordine alla provenienza e all'autenticità delle firme apposte sui documenti relativi al tesseramento del calciatore, ammettendo di averle apposte egli stesso cercando di “copiare” quella autografa dello Scaglia sui moduli poi portati con sé all'incontro con i rappresentanti del Treviso. Aggiungeva di aver trattato il trasferimento del calciatore alla soc. Treviso con i signori Gardini e Dall'Anese i quali non erano al corrente della falsificazione, ma solo del fatto che lo Scaglia fosse in quel momento all'estero.

La ricostruzione dei fatti in chiave confessoria offerta dallo Scaglia e dall'Allegrini risulta, ad avviso della Commissione, intrinsecamente attendibile, oltre che ampiamente riscontrata dai documenti acquisiti, da cui risulta *ictu oculi* la diversità delle grafie tra le sottoscrizioni risultanti dagli atti depositati e quella del verbale di dichiarazioni avanti il Collaboratore della Procura Federale. Del resto, il calciatore e l'agente, autori della falsificazione, hanno deciso coerentemente di definire la propria posizione processuale ai sensi dell'art. 23 CGS.

Ciò premesso, rileva la Commissione che dagli atti non emergano elementi sufficienti a ritenere la responsabilità degli ulteriori deferiti per come contestata, originariamente e a seguito delle odierne precisazioni.

Sia lo Scaglia sia l'Allegrini, infatti, hanno affermato che i rappresentanti della soc. Treviso erano a conoscenza del fatto che il calciatore, al momento della conclusione dell'accordo, si trovava all'estero per trascorrere un periodo di vacanza. Ed anzi, lo Scaglia ha riferito di essere stato contattato direttamente in tale periodo dal Gardini, il quale gli rappresentava la necessità di concludere quanto prima il contratto.

Tuttavia, nulla di quanto dichiarato dai soggetti sopra citati consente di ritenere con certezza che il Gardini e il Dall'Anese fossero a conoscenza dell'intervenuta falsificazione delle sottoscrizioni apposte sui moduli presentati dall'Allegrini all'incontro risolutivo svoltosi a Bologna e, dunque, avessero contezza dell'irregolarità della documentazione presentata per il tesseramento. In particolare, l'Allegrini esclude categoricamente ogni coinvolgimento degli emissari del Treviso, pur ammettendo la non contestuale apposizione delle sottoscrizioni e l'assenza al momento della conclusione del calciatore apparente sottoscrittore.

Sotto il profilo della consapevolezza della falsità delle sottoscrizioni apposte ai moduli poi depositati, dunque, non è raggiunta la prova della responsabilità dei deferiti.

Né, ad avviso della Commissione, tale responsabilità può derivare dalle modalità con le quali furono formati i documenti relativi al tesseramento dello Scaglia atteso che, nel caso in esame, nessuna norma imponeva agli interessati, parti contrattuali, la contemporaneità delle relative sottoscrizioni, ma unicamente la contestualità delle stesse sul medesimo modulo federale (cfr. Commissione Tesseramenti, C.U. n. 1/D del 18.7.2002) ovvero un particolare luogo per la definizione dell'accordo, peraltro non indicato neppure nel deferimento.

Ne deriva il proscioglimento da ogni addebito dei deferiti Gardini e Dall'Anese, cui consegue quello della Soc. Treviso per la contestata responsabilità diretta ed oggettiva.

Resta da rilevare che nessuna responsabilità in capo alla società residua in ordine alla condotta dello Scaglia, intervenuta in epoca anteriore al relativo tesseramento e anzi proprio in funzione di esso.

Quanto, da ultimo, alla richiesta di restituzione degli atti alla Procura Federale formulata all'odierna riunione dalla difesa del Dall'Anese e del Treviso, ritiene la Commissione che allo stato non sussistano elementi sufficienti a ipotizzare responsabilità in capo ad altri tesserati.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Giovanni Gardini, Bruno Dall'Anese e la Soc. Treviso dagli addebiti contestati.

^^^^^^^^

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Arturo Perugini, dall'avv. Antonio Valori, Componenti, dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA, dal sig. Claudio Cresta, Segretario, si è riunita il giorno 3 aprile 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

(152) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO PALMAS (Direttore Generale della Soc. Olbia Calcio Srl), FRANCO CESARE RUSCONI (Presidente della Soc. Olbia Calcio Srl, all'epoca dei fatti) E DELLA SOCIETA' OLBIA CALCIO Srl (nota n. 3652/066pf08-09/AM/ma del 12.1.2009)

1) Il deferimento

Con provvedimento del 12.01.2009 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione

- il Sig. PALMAS ANGELO ed il Sig. RUSCONI CESARE FRANCO, rispettivamente Direttore generale e Presidente della società OLBIA CALCIO SRL, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS nonché
- la società OLBIA CALCIO SRL per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per la condotta posta in essere dal proprio presidente.

Nell'atto di deferimento – che trae origine da un esposto presentato dal Sig. Luciano Serra - veniva evidenziato che il Sig. PALMAS ANGELO, nell'arco temporale decorrente dal gennaio 2008 al 25 giugno 2008 – e cioè prima dell'attribuzione formale della qualifica di Direttore Generale e Sportivo e della rappresentanza legale della società conferitagli appunto in tale data, come peraltro risulta dal foglio di censimento allegato alla Relazione – avrebbe comunque svolto abusivamente e *sine titulo* l'attività di Direttore Generale e di Direttore Sportivo – senza peraltro essere iscritto nell'elenco speciale dei Direttori Sportivi - della medesima società, curando tra l'altro l'aspetto organizzativo e societario con specifico riferimento ai rapporti contrattuali tra la società ed i calciatori nonché i tecnici.

A sostegno di quanto sopra, il Procuratore Federale evidenziava in particolare le dichiarazioni rese dallo stesso Sig. PALMAS ANGELO nel corso dell'audizione con il Collaboratore della Procura federale, dichiarazioni in cui l'odierno incolpato evidenziava che aveva sempre svolto le funzioni di Direttore Generale e non quelle di Direttore Sportivo, essendo responsabile delle attività organizzative, gestionali e sportive della società ed essendo stato delegato dal Presidente della propria società alla firma dei contratti sportivi.

Ed ancora, lo stesso Procuratore federale evidenziava il contenuto di alcuni articoli giornalistici – tra cui la pagina sportiva dell'Unione Sarda del 2.1.2008, il Corriere dello Sport del 28.2.2008, la pagina sportiva dell'Unione Sarda del 15.3.2008, La Nuova del

19.5.2008 e del 26.5.2008 – nei quali veniva pubblicizzata l'attività dirigenziale svolta nel suddetto periodo dallo stesso odierno incolpato.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra, doveva ritenersi ravvisabile nel comportamento del Sig. PALMAS ANGELO la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva per avere svolto, nel periodo temporale *de quo*, l'attività di direttore generale e di direttore sportivo dell'OLBIA CALCIO SRL, senza peraltro essere iscritto nell'elenco speciale dei Direttori Sportivi.

AL contempo il Sig. RUSCONI CESARE FRANCO, Presidente della medesima società, doveva essere ritenuto responsabile delle medesime violazioni, per aver indicato il Sig. PALMAS ANGELO quale Direttore sportivo e per aver affidato a quest'ultimo tale carica pur non essendo tesserato, mentre la società OLBIA CALCIO SRL doveva essere chiamata a rispondere per responsabilità diretta in conseguenza del comportamento del proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati facevano pervenire memoria difensiva a mezzo della quale si evidenziava quanto segue:

- gli articoli giornalistici non potevano certamente costituire valido elemento di prova da cui inferire con certezza che il Sig. PALMAS ANGELO avesse svolto funzioni di Direttore Sportivo dal mese di gennaio 2008, trattandosi di meri giudizi sportivi e programmatici che possono essere rilasciati e/o che possono essere ascrivibili a qualsiasi tesserato ed a maggior ragione ad un Direttore Generale di una società sportiva, che, in quanto tale, si occupa della gestione complessiva della stessa società;
- inoltre, dagli stessi articoli giornalistici non emergeva in alcun modo che il Sig. PALMAS ANGELO avesse seguito personalmente delle trattative sportive con specifici calciatori e comunque il fatto che lo stesso fosse stato identificato da terzi talvolta come manager, talvolta come direttore generale e finanche come direttore sportivo era esclusivamente da ricondurre alla genericità delle espressioni che spesso vengono utilizzate nel mondo sportivo per qualificare questo o quel dirigente;
- lo stesso Sig. PALMAS ANGELO, in sede di audizione, aveva evidenziato che nel periodo *de quo* aveva sempre svolto funzioni solamente di Direttore Generale, qualifica che gli era stata attribuita in data 14.1.2008 dal Presidente della Società e che era stata formalizzata nell'appendice del modulo di censimento della medesima società recante la data del 16.1.2008, come facilmente si rilevava dalla documentazione depositata unitamente alla memoria difensiva – in particolare dal Verbale delle Decisioni dell'Amministratore Unico e Presidente del 14.1.2008, dall'Appendice del modulo di censimento del 16.1.2008 e dalla Dichiarazione ex art. 22 bis NOIF del 13.1.2008;
- pertanto, il Sig. PALMAS ANGELO, in quanto Direttore Generale – ruolo ben più ampio rispetto a quello di Direttore Sportivo - era pienamente abilitato ad occuparsi di tutti gli incumbenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati economici e sportivi della società, essendo peraltro il responsabile della gestione amministrativa ed essendo stato delegato dal Presidente a rappresentare legalmente la società;

Per quanto concerne la posizione del Sig. RUSCONI CESARE FRANCO, quest'ultimo non aveva mai indicato il Sig. PALMAS ANGELO quale Direttore Sportivo e aveva sempre agito nel rispetto di tutte le norme federali.

Pertanto, in virtù di quanto sopra, gli incolpati chiedevano il rigetto del deferimento e il proscioglimento dagli addebiti contestati, chiedendo di essere sentiti personalmente in sede di udienza.

Alla riunione odierna è comparso il Rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre per il Sig. PALMAS ANGELO, dell'inibizione per mesi tre per il Sig. RUSCONI CESARE FRANCO e dell'ammenda di € 5.000,00 per la Società, eccedendo inoltre la tardività del deposito della memoria difensiva e della relativa produzione documentale.

Gli incolpati, rappresentati in udienza dal proprio difensore, hanno nuovamente contestato gli addebiti, riportandosi alla propria memoria difensiva e chiedendo il proscioglimento

2) I motivi della decisione

La Commissione in merito all'eccezione formulata dalla Procura federale sulla tardività del deposito della memoria difensiva e della relativa produzione documentale rileva che la stessa risulta priva di pregio in quanto agli atti risulta in modo evidente l'invio integrale a mezzo fax sia presso la segreteria di questa Commissione che in quella della Procura stessa, nei termini assegnati (cioè in data 28 marzo 2008).

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene che non emergano profili di responsabilità degli odierni incolpati in merito agli addebiti contestati e pertanto il presente deferimento deve essere respinto.

Difatti, dalla documentazione versata in atti dagli incolpati e in particolare dal Verbale delle Decisioni dell'Amministratore Unico e Presidente del 14.1.2008 e dall'Appendice del modulo di censimento del 16.1.2008, risulta chiaramente evidente e provato che il Sig. PALMAS ANGELO - a decorrere appunto dal mese di gennaio 2008 – rivestiva la qualifica di Direttore Generale della medesima società e in quanto tale pienamente legittimato ad occuparsi della gestione complessiva della stessa società, avendone peraltro anche la rappresentanza legale verso terzi.

Peraltro, la funzione di Direttore Generale, in considerazione appunto della sua omnicomprensività, involge necessariamente tutti gli aspetti che possono influire e/o riguardare sull'andamento economico, sportivo e societario, ed è del tutto naturale che un Direttore Generale si occupi di tutti gli incumbenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati economici e sportivi della società, ivi compresi gli aspetti contrattuali ed economici che possono riguardare i singoli tesserati.

A ciò si aggiunga che non sussistono elementi di prova contraria da cui si possa desumere con certezza che il Sig. PALMAS ANGELO abbia svolto attività per cui non fosse abilitato, atteso che gli articoli giornalistici citati e prodotti si risolvono in mere valutazioni tecnico-sportive, peraltro nel caso di specie estremamente generiche, e che non possono certamente costituire sicuri indici rilevatori dello svolgimento di una specifica e circoscritta attività dirigenziale.

Inoltre, lo Stesso Sig. PALMAS ANGELO, in sede di audizione, ha confermato di aver svolto, a decorrere dal mese di gennaio 2008, le funzioni di Direttore Generale – in quanto a ciò abilitato dal Verbale sopra citato, così come formalizzato nel successivo appendice del modulo di censimento – ma ha negato recisamente di aver svolto le funzioni di Direttore Sportivo.

Per quanto poi concerne la posizione del Presidente, Sig. RUSCONI CESARE FRANCO, quest'ultimo, da un lato, ha legittimamente conferito al Sig. PALMAS ANGELO la qualifica di Direttore Generale e, dall'altro, non lo ha mai indicato e/o adibito a svolgere funzioni di Direttore Sportivo.

Infine, dall'esame della documentazione in atti, non emergono eventuali ulteriori profili di responsabilità ai sensi dell'art. 1, comma 1, CGS, non essendo ravvisabili nei fatti *de quibus* violazioni da parte dei singoli incolpati del dovere di lealtà, correttezza e probità.

In forza di quanto sopra, non emergendo e non risultando provate le violazioni contestate e ascritte, il deferimento deve essere respinto.

3) Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

(155) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO GIRALDI (segretario generale, all'epoca dei fatti, della Soc. AC Prato SpA), MAURIZIO ROMEI (Direttore generale, all'epoca dei fatti, della Soc. US Settignanese) E DELLE SOCIETA' AC PRATO SpA E US SETTIGNANESE (nota n. 4301/224pf07-08/AM/ma del 4.2.2009)

Con atto del 4.2.2009, la Procura Federale ha deferito i Sigg.ri Giraldi Filippo e Romei Maurizio nonché l'AC Prato Spa e la US Settignanese ASD innanzi a questa Commissione per sentirli dichiarare responsabili, i primi due, per la violazione dell'art. 1, co. 1, CGS in relazione all'art. 96 NOIF, per aver concordato la corresponsione di somme inferiori a quelle effettivamente dovute a titolo di premi di preparazione, i cui parametri sono fissati dalla normativa federale, e le Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 2, co. 4, CGS previgente ora trasfuso nell'art. 4, co.1, CGS.

Alla riunione del 3.4.2009, la Procura ha insistito nelle proprie richieste concludendo per l'applicazione della inibizione per giorni 15 (quindici) ciascuno per i dirigenti e per l'ammenda di € 2500,00 (duemilacinquecento) ciascuna a carico delle Società.

Il deferimento è fondato.

La documentazione acquisita agli atti e le dichiarazioni degli incolpati, confermate all'odierna riunione dal sig. Romei, di indiscutibile natura confessoria, fanno ritenere raggiunta la prova degli addebiti contestati.

Risulta difatti che il Sig. Giraldi ed il Sig. Romei quali rappresentanti delle rispettive compagini societarie nei cui interessi hanno indiscutibilmente agito, hanno concordato, in data 28.5.2005, il trasferimento dei calciatori Berneschi e Schipani verso il corrispettivo di € 500,00 ciascuno, in totale spregio della normativa che impone la corresponsione, da parte della Società che beneficia delle prestazioni dei calciatori provenienti dal settore giovanile di altra Società, di determinate somme fissate espressamente dalla normativa federale.

L'entità dell'importo versato e la conferma data dai deferiti alla natura di per sé evidente dell'accordo, ne evidenzia il contenuto elusivo dell'art. 96 NOIF e integra la chiara violazione dell'art. 1, co. 1, CGS.

La qualità rivestita dai deferiti Giraldi e Romei all'epoca dei fatti e il concretizzarsi degli effetti dell'accordo in capo alle Società dagli stessi rappresentati determina la responsabilità diretta delle Società, ex art. 4, co. 1, CGS.

Questa Commissione, essendo di diverso avviso rispetto alle richieste della Procura federale in ordine alle sanzioni, ritiene che la quantificazione delle stesse non possa prescindere dalla valutazione relativa alla differente categoria di appartenenza delle Società ed all'indubbio vantaggio che l'elusione della norma ha causato alla sola AC Prato Spa.

PQM

Infligge al Sig. Maurizio Romei la sanzione della inibizione di giorni 15 (quindici) ed al Sig. Filippo Giraldi la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), alla US Settignanese ASD l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e alla AC Prato Spa l'ammenda di € 6.000,00 (seimila/00).

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini
“”

Pubblicato in Roma il 3 aprile 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete